

relazione con il 339-bis), nel senso che l'aggravante pare incompatibile con l'articolo in esame (salvo, come è ovvio, che le azioni siano del tutto autonome e distinte): dunque, tale speciale circostanza è riferibile a quei fatti ritorsivi e postumi che non siano indirizzati a incidere sulle sorti dell'atto.

**339. Circostanze aggravanti.** Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 comma 1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte [c.p. 1889, 187 comma 2, n. 1, 190 comma 2, n. 1]<sup>1</sup>.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da cinque a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni [c.p. 1889, 187 comma 2, n. 2, 190 comma 2, n. 2]<sup>2</sup>.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in L. 4 aprile 2007, n. 41.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in L. 4 aprile 2007, n. 41.

<sup>4</sup> Al reato previsto in tale comma sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689. V. l'art. 4 D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009): Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccettuando con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** Cfr. l'articolo che segue.

**Arresto:** facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); ovviamente, con riferimento all'art. 338, l'arresto è (a maggior ragione) obbligatorio.

**Fermo di indiziato di delitto:** primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).

**Misure cautelari personali:** consentite (280, 287 c.p.p.); per le ipotesi di cui al comma 1, in relazione con il delitto di cui al comma 2 dell'art. 336, consentite le misure coercitive soltanto se vi è stato arresto (280, 391, comma 5, 381, comma 2, c.p.p.).

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): consentite, tranne che per l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 336 richiamata dal comma 1.

**Autorità giudiziaria competente:** primo comma, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); secondo comma, prima ipotesi, Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.); secondo comma, seconda ipotesi, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

**Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** prevista (416, 418 c.p.p.) in ogni ipotesi di rinvio all'art. 338, e, per quanto attiene al rinvio agli artt. 336 e 337, soltanto nel caso di competenza del collegio (prima ipotesi del comma 2); non prevista per le altre ipotesi, giacché la citazione diretta stabilita ex nomine iuris non soffre deroghe (stante la competenza del Tribunale monocratico: 550 c.p.p.) nemmeno al cospetto di circostanze aggravanti a effetto speciale (indirizzo maggioritario).

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): diventano medi per l'ipotesi di cui al comma 2.

**Tipologia:** *cfr. articoli precedenti.*

**Forma di esecuzione del reato:** *cfr. rispettive sedi.*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *cfr. articoli precedenti.*

**Natura:** *cfr. rispettive sedi.*

**Prescrizione:** 7 anni per l'ipotesi di cui all'art. 338 richiamata dal comma 1; 6 anni per le altre ipotesi di cui al comma 1; 15 anni per l'ipotesi di cui al comma 2, prima parte; 8 anni per l'ipotesi di cui al comma 2, seconda parte.

**Tentativo:** *cfr. rispettive sedi.*

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** *cfr. rispettivi articoli richiamati* (poiché quest'aggravante è ininfluenza, non essendo a effetto speciale); *per il comma 2, la declaratoria non è possibile.*

**Messa alla prova** (art. 168-bis): *trattasi di aggravante, che è dunque ininfluenza.*

**Rapporti con altre figure:** *cfr. rispettive sedi.*

**339-bis. Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 3 luglio 2017, n. 105.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** *La recente introduzione di tal aggravante comporta talvolta difficoltà e incertezze interpretative, con riguardo agli artt. 338 e 393-bis: si rinvia, dunque, a quanto li osservato.*

*È circostanza, a effetto speciale* (compatibile con altre rispettive aggravanti delle figure richiamate), *che genera riverberi sugli istituti seguenti* (ma nulla muta con riferimento all'art. 612).

*Con riguardo all'ipotesi base dell'art. 582* (ferma la valenza dell'art. 63, comma 4, nel caso di lesioni altrimenti aggravate per altre circostanze a

effetto speciale), *diventano applicabili le misure non custodiali* (anche fuori dei casi di arresto); *è prevista l'udienza preliminare; è sempre competente il tribunale monocratico.*

*Con riferimento all'art. 610, sono ora applicabili anche le misure custodiali; diventa d'obbligo l'udienza preliminare; non è possibile la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto.*

*Per l'art. 635, l'arresto è facoltativo in flagranza anche nei casi di cui al comma 1* (peraltro, a noi sembra ammesso in ogni caso: *cfr. sub 635*); *anche fuori della sede di convalida dell'arresto, sono sempre ammesse le misure non custodiali* (circa le quali valgono, a proposito del comma 1, le considerazioni proposte per l'arresto in flagranza); *è prevista l'udienza preliminare.*

**340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.** Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [331, 332, 337, 338, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità [359], è punito con la reclusione fino a un anno<sup>1</sup>.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni<sup>2</sup>.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Al reato previsto da tale comma sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

<sup>3</sup> V. gli artt. 1 e 1-bis del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 23, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** *Circa la durata dell'interruzione, si esige che l'operatività dell'ufficio sia*

compromessa, oltre che in modo oggettivo, almeno per un tempo apprezzabile. Come per l'art. 331, però, il reato è perfetto anche al cospetto di un'alterazione semplicemente funzionale del servizio; né si richiede che l'interruzione abbia concretamente prodotto tangibili danni agli utenti. **Arresto:** primo e secondo comma, non consentito; terzo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

**Fermo di indiziato di delitto:** non consentito. Nondimeno, con riguardo al comma 3, se la manifestazione è di carattere sportivo, si veda l'attuale art. 77 D.Lgs. n. 159/11.

**Misure cautelari personali:** primo e secondo comma, non consentite; terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): consentite nei casi di cui al comma 3.

**Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

**Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** commi 1 e 2, non prevista (550 c.p.p.); comma 3, prevista (280, 287 c.p.p.).

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): brevi (solo comma 3).

**Tipologia:** comune.

**Forma di esecuzione del reato:** libera.

**Svolgimento che lo perfeziona:** evento.

**Natura:** istantaneo; è tuttavia permanente (per la durata dell'interruzione o della turbativa), quando il reo, avendo la possibilità di desistere dalla turbativa o di ripristinare il servizio, è renitente (opinione controversa).

**Prescrizione:** 6 anni.

**Tentativo:** configurabile.

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** possibile (con riguardo al comma 3, se la manifestazione è di carattere sportivo, si veda la nuova formulazione dell'art. 131-bis).

**Messa alla prova** (art. 168-bis): possibile (anche per il comma 3, sempre che non lo si consideri reato autonomo).

**Rapporti con altre figure:** la norma in esame è sussidiaria (per es., rispetto agli artt. 490, 624, 635); l'art. 340 prevale sull'art. 328 ogni qualvolta si verifichi l'evento della norma in esame; prevale sugli artt. 392 e 393, ogni qualvolta si sia al cospetto di un provvedimento che affievolisca la posizione del reo; può concorrere con gli artt. 355 (se l'interruzione dipende da inadempimento contrattua-

le), 610, 632, 633; l'art. in esame si applica anche ai casi disciplinati dall'art. 1 d.lgs. n. 66/48 (blocc stradale o ferroviario: dep.), se ne derivi un'effettiva interruzione di un pubblico servizio (e non si vede come non si cagioni tal interruzione: forse nel caso in cui s'impedisce il transito soltanto di auto private?); cfr. anche art. 331.

\* Secondo una parte della dottrina, la figura di cui al comma 3 è ipotesi autonoma di reato; altro filone dottrinale e la giurisprudenza la qualificano circostanza aggravante. Il comma 2 pare aggravante (pur se il tema è controverso).

### 341. Oltraggio a un pubblico ufficiale. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.

**341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale.** Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni¹.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto².

¹ Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** L'oltraggio può essere espresso anche in forma indiretta o obliqua.

*Occorre la concomitanza del luogo, dell'esercizio della funzione e della presenza di almeno due altre persone (quand'anche pubblici ufficiali a loro volta). La causa di estinzione di cui all'ultimo comma è ipotesi particolare di condotta riparatoria (riferibile anche a un reato perseguibile d'ufficio).*

**Arresto:** non consentito.

**Fermo di indiziato di delitto:** non consentito.

**Misure cautelari personali:** non consentite.

**Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

**Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** non prevista (550 c.p.p.).

**Tipologia:** comune.

**Forma di esecuzione del reato:** libera.

**Svolgimento che lo perfeziona:** azione.

**Natura:** istantaneo.

**Prescrizione:** 6 anni.

**Tentativo:** configurabilità controversa.

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** Cfr. art. 131-bis, come modificato dalla legge di conversione n. 77/19. È tuttavia prevista la speciale causa estintiva del reato, per integrale risarcimento del danno.

**Messa alla prova** (art. 168-bis): possibile.

**Rapporti con altre figure:** il delitto assorbe l'ingiuria (ora depenalizzata); le violenze (qualora non siano di per sé oltraggiose: in tal caso, vi sarebbe concorso di reati) e le minacce di natura meramente ritorsiva ricadono sotto le rispettive comminatorie generali, eventualmente aggravate ex art. 61, n. 10.

### 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [c.p. 1889, 197 comma 1]<sup>1</sup>.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594]<sup>2</sup>.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 1889, 197 comma 2]<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

<sup>3</sup> V. l'art. 4 D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009).

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** Con riguardo al comma 1, l'offesa deve esser rivolta al Corpo nel suo complesso, e essere espressa al suo cospetto. Una linea dottrinale e giurisprudenziale (per niente unanime) afferma che, anche nel caso del predetto comma 1, l'offesa deve concernere attività funzionali (condizione, però, non esatta dalla lettera della norma).

**Arresto:** non consentito.

**Fermo di indiziato di delitto:** non consentito.

**Misure cautelari personali:** non consentite.

**Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

**Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** non prevista (550 c.p.p.).

**Tipologia:** comune.

**Forma di esecuzione del reato:** comma 1, libera; comma 2, vincolata.

**Svolgimento che lo perfeziona:** azione.

**Natura:** istantaneo.

**Prescrizione:** 6 anni.

**Tentativo:** configurabilità controversa.

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** possibile.

**Messa alla prova** (art. 168-bis): possibile.

**Rapporti con altre figure:** può concorrere con l'oltraggio, vertendosi in ipotesi di concorso formale.

**343. Oltraggio a un magistrato in udienza.** Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 1889, 197 comma 1]<sup>1</sup>.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'at-

tribuzione di un fatto determinato [594 comma 3].

Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma prima modificato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205, poi dall'art. 7, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

<sup>2</sup> V. l'art. 4 D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009).

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** *L'udienza può essere anche a porte chiuse, ma si richiede la presenza del magistrato oltraggiato. È considerato udienza anche l'intervallo tra una camera di consiglio e l'altra. L'atto arbitrario (scriminante) non va confuso con il semplice fatto ingiusto (quand'anche provocatorio).*

**Arresto:** *comma 1, non consentito; comma 2, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.). Tuttavia, sotto il profilo dell'ordine impartito dal PM, l'arresto è obbligatorio (476 c.p.p.).*

**Fermo di indiziato di delitto:** *non consentito.*

**Misure cautelari personali:** *comma 1, non consentite; comma 2, consentite (280, 287 c.p.p.).*

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.); *comma 2, consentite.*

**Autorità giudiziaria competente:** *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

**Procedibilità:** *d'ufficio (50 c.p.p.).*

**Udienza preliminare:** *non prevista (550, lett. c, c.p.p.).*

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): *brevi (solo commi 2 e 3).*

**Tipologia:** *comune.*

**Forma di esecuzione del reato:** *libera.*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *azione.*

**Natura:** *istantaneo.*

**Prescrizione:** *6 anni.*

**Tentativo:** *configurabilità controversa.*

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** *possibile.*

**Messa alla prova** (art. 168-bis): *possibile* (art. 550 c.p.p.).

**Rapporti con altre figure:** *il messaggio minaccioso e ingiurioso letto in udienza, se rivolto non soltanto al singolo magistrato, è inquadrabile sotto l'art. 290.*

**343-bis. Corte penale internazionale.** Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

#### NOTE:

*L'assimilazione opera senza necessità di aggiuntive norme di recepimento.*

**Messa alla prova** (art. 168-bis): *cfr. norme richiamate.*

**344. Oltraggio a un pubblico impiegato. [...]**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.

**345. Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.** Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacerà, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a 619 [664]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 38, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

**346. Millantato credito. [...]**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), L. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo previgente disponeva:

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presta un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a 2.065.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

#### NOTE (previgenti):

**Elementi essenziali:** Si tratta di tipico reato plurioffensivo. La norma, a differenza di quella successiva, muove dal presupposto che l'agente sia un "venditore di fumo": dunque, non rileva l'incompetenza del p.u. (o incaricato) "chiamato in causa", né occorre che esso sia evocato nominativamente; anzi, può addirittura essere inesistente. È delitto di schema duplice, sicché l'evoluzione verso l'evento del comma 2 si risolve in una progressione che assorbe la prima ipotesi.

**Arresto:** facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

**Fermo di indiziato di delitto:** non consentito.

**Misure cautelari personali:** consentite (280, 287 c.p.p.).

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): consentite.

**Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

**Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** prevista (416, 418 c.p.p.).

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): brevi.

**Tipologia:** comune.

**Forma di esecuzione del reato:** vincolata.

**Svolgimento che lo perfeziona:** evento.

**Natura:** istantaneo.

**Prescrizione:** 6 anni.

**Tentativo:** configurabile.

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** possibile nel caso del comma 1.

**Rapporti con altre figure:** nella concussione, la vittima (intimidita) soggiace alla supremazia dell'agente, mentre il millantato credito aggravato (per la qualità del reo: art. 61, n. 9) si consuma con il promettere alla vittima un intervento "di favore" presso altro p.u.; la corruzione (intesa come commessa dal concorrente: sennò i termini sono chiari, atteso che nella corruzione

tipica v'è rapporto diretto tra gli agenti) si distingue dal comma 2, poiché qui il reo prospetta un millanteria, laddove lì l'utilità è data o offerta per fini realmente corruttivi; la truffa (che si distingue per la diversità del bene aggredito: patrimonio, anziché prestigio della p.a.; e qui, di vero, la tesi ci pare debole) e il millantato credito possono concorrere, quando, oltre alla millanteria, si attuano aggiuntivi raggiri (il tema è controverso).

\* Il 2° comma è ipotesi autonoma.

#### 346-bis. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi<sup>1</sup>.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità<sup>2</sup>.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio<sup>2</sup>.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omis-

sione o al ritardo di un atto del suo ufficio<sup>2</sup>.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** Si tratta di tipico reato plurioffensivo. Avendo assorbito la precedente disposizione (ora abrogata), la presente (per vero, ridondante, prolissa, cacofonica) punisce sia il "faccendiere realmente trafficante", sia chi millanta credito (senza che ne benefici davvero). Non occorre di necessità che l'utilità sia di natura patrimoniale. Circa la prima ipotesi, la norma mira a garantire l'imparzialità della P.A., reprimendo condotte prodromiche alla corruzione propria: nondimeno, la linea maggioritaria afferma che il fatto può riguardare anche un atto già compiuto. Circa la seconda ipotesi (influenza supposta), la disposizione muove dal presupposto che l'agente sia un "venditore di fumo": dunque, non rileva l'incompetenza del p.u. (o incaricato) "chiamato in causa", né occorre che esso sia evocato nominativamente; anzi, può addirittura essere inesistente.

**Arresto:** facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

**Fermo di indiziato di delitto:** non consentito.

**Misure cautelari personali:** consentite (280, 287 c.p.p.), ma non la custodia in carcere.

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): non sono consentite, poiché il massimo editale è inferiore a 5 anni di reclusione.

**Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

**Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.). Inoltre, con riguardo al delitto in esame, il comma 4 dell'art. 9 stabilisce un'espressa deroga circa la procedibilità.

**Udienza preliminare:** prevista (416, 418 c.p.p.).

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): brevi.

**Tipologia:** comune.

**Forma di esecuzione del reato:** dopo la novella, la forma appare essere sempre libera.

**Svolgimento che lo perfeziona:** evento (azione, per quanto attiene a chi pone in atto la mera promessa, di cui al comma 2).

**Natura:** istantaneo.

**Prescrizione:** 6 anni.

**Elemento psicologico:** come tutti i casi in cui compare l'avverbio «indebitamente», si disputa se il delitto sia di anti giuridicità speciale.

**Tentativo:** configurabile; non configurabile per l'ipotesi della promessa spontanea.

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** possibile; per l'ipotesi attenuata, si cfr. pure l'art. 323-bis.

**Rapporti con altre figure:** nella concussione, la vittima (intimidita) soggiace alla supremazia dell'agente, mentre questo delitto si consuma con il promettere a detta vittima un intervento "di favore" presso altro p.u.; la corruzione (ci si riferisce a quella commessa dal concorrente: senno i termini sono chiari, atteso che nella corruzione tipica v'è rapporto diretto tra gli agenti) si distingue da questa fattispecie, poiché qui il reo o millanta credito oppure assicura "contatti" non specificamente circostanziati (e, in ogni caso, difetta l'azione dell'intraneus), laddove nella corruzione l'utilità è data o offerta, oltre che per fini corruttivi, con riferimento a contesti ben definiti e delineati, nonché con riguardo a intraneus che effettivamente opera o intende operare; la truffa (che si distingue per la diversità del bene aggredito: patrimonio, anziché prestigio della p.a.; e qui, di vero, la tesi pare debole) e questo delitto possono concorrere, quando si attuano aggiuntivi raggiri (il tema è però controverso).

**347. Usurpazione di funzioni pubbliche.** Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni [287; c.p. 1889, 185 comma 1]<sup>1</sup>.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [287, 498; c.p.p. 289; c.p. 1889, 185 comma 2]<sup>1</sup>.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36; c.p. 1889, 173 comma 1].

<sup>1</sup> Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss. L. 24 novembre 1981, n. 689.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** *Esula il reato, se vi è il consenso tacito dell'Ente, e l'agente opera come funzionario di fatto. Il delitto è perfetto anche quando il soggetto adotta provvedimenti o attua comportamenti con straripamento assoluto di potere.*

**Arresto:** *non consentito.*

**Fermo di indiziato di delitto:** *non consentito.*

**Misure cautelari personali:** *comma 1, non consentite; comma 2, consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (289, comma 2, c.p.p.).*

**Autorità giudiziaria competente:** *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

**Procedibilità:** *d'ufficio (50 c.p.p.).*

**Udienza preliminare:** *non prevista (550 c.p.p.).*

**Tipologia:** *comma 1, comune; comma 2, proprio.*

**Forma di esecuzione del reato:** *libera.*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *azione (anche se possono darsi casi in cui il fatto avviene generando direttamente un evento).*

**Natura:** *permanente (fin tanto che il reo, pur avendone la possibilità, non desiste dall'esercizio delle funzioni o delle potestà connesse alle attribuzioni usurpate).*

**Prescrizione:** *6 anni.*

**Tentativo:** *ipotesi di cui al 1° comma, configurabile; ipotesi di cui al 2° comma, configurabilità controversa.*

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** *possibile.*

**Messa alla prova (art. 168-bis):** *possibile.*

**Rapporti con altre figure:** *può concorrere con la truffa, quando l'usurpazione è un mezzo merce il quale si ottiene l'ingiusto profitto (con altrui danno); può concorrere con gli artt. 610 e 660, nonché con la violazione amm.va di cui all'art. 498 (tutti tali temi appaiono pacifici); si distingue dall'art. 323, poiché li esiste una legittima investitura; dall'art. successivo, poiché lì non si usurpa una funzione pubblica; si applica l'art. 287, se il potere usurpato è politico o è un comando militare.*

**348. Esercizio abusivo di una professione.** Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** *Si tratta di norma penale in bianco; affinché il delitto sia integrato, occorre che l'esecutore ponga in atto comportamenti propri e tipici della determinata professione. La recente riforma ha inasprito la punizione nei confronti del determinatore o di chi dirige l'attività illegale.*

**Arresto:** *comma 1, non consentito; comma 3, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).*

**Fermo di indiziato di delitto:** *non consentito.*

**Misure cautelari personali:** *comma 1, non consentite; comma 3, consentite (280, 287 c.p.p.).*

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova:** 266, lett. b, c.p.p.); *consentite nei casi del comma 3.*

**Autorità giudiziaria competente:** *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

**Procedibilità:** *d'ufficio (50 c.p.p.).*



**Udienza preliminare:** *comma 1, non prevista (550 c.p.p.); comma 3, prevista (416 418 c.p.p.).*

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): *brevi (comma 3).*

**Tipologia:** *comune, ma il comma 3 descrive una condotta propria.*

**Forma di esecuzione del reato:** *libera.*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *azione (anche se possono darsi casi in cui il fatto avviene con la genesi immediata di un evento).*

**Natura:** *eventualmente abituale, salvo che le sequenze avvengano in contesti dinamico-temporali affatto avulsi tra loro.*

**Prescrizione:** *6 anni.*

**Tentativo:** *configurabile.*

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** *possibile, ma solo negli scolastici casi in cui il delitto si consuma con una sola condotta (non nei casi di abitudine): 131-bis).*

**Messa alla prova** (art. 168-bis): *possibile (anche con riguardo al comma 3, se lo si considera aggravante).*

**Rapporti con altre figure:** *cfr. art. precedente; può concorrere con la sostituzione di persona e l'usurpazione di titoli e onori.*

\* *La figura del comma 3 appare controversa: difatti, da un lato, sembra essere delitto autonomo, specie perché richiama «il reato di cui al primo comma», e non semplicemente «il reato», con ciò operando una distinzione ontologica tra le due ipotesi delittuose; da altro canto, però, possiede le vestigia dell'aggravante (conclusione preferibile, pur se non del tutto assodata), massime se si considera che evoca la figura del determinante (in conformità di quanto fa l'art. 112, nn. 3 e 4) e la condotta volta a dirigere l'attività dei concorrenti nel reato (tratto tipico delle fattispecie aggravate, come sancito pure dal n. 2 dell'art. 112: anche se vi è da aggiungere che nei delitti associativi tal posizione è spesso designata come figura autonoma). In ogni caso, i soggetti "indotti" a delinquere, o "diretti", rispondono ai sensi del comma 1.*

**349. Violazione di sigilli.** Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa [c.p.p. 260, 261; c.c. 705; c.p.c. 752-768; L. fall. 84, 87], è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da euro 103 a 1.032 [c.p. 1889, 201 comma 1]<sup>1</sup>.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a 3.098 [350; c.p. 1889, 201 comma 2]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Al reato previsto dal primo comma sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** *Custode è chi tiene la cosa in affidamento, con correlato obbligo di conservarla. Il sigillo può essere anche simbolico: talvolta, si è sancita la punibilità persino nell'assenza materiale di qualsiasi vestigio della "sigillatura" (sempre che, come è ovvio, l'agente ne conoscesse aliunde l'esistenza).*

**Arresto:** *primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).*

**Fermo di indizio di delitto:** *non consentito.*

**Misure cautelari personali:** *primo comma, non consentite; secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).*

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *comma 2, consentite.*

**Autorità giudiziaria competente:** *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

**Procedibilità:** *d'ufficio (50 c.p.p.).*

**Udienza preliminare:** *non prevista (550, lett. d, c.p.p.).*

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): *brevi (solo comma 2).*

**Tipologia:** *comma 1, comune; comma 2, proprio.*

**Forma di esecuzione del reato:** *libera.*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *evento (tuttavia, anche la mera azione può integrare la violazione, essendo questa considerata pure in modo simbolico).*

**Natura:** *istantaneo.*

**Prescrizione:** *6 anni.*

**Tentativo:** *configurabile.*

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** *possibile.*

**Messa alla prova** (art. 168-bis): *sempre possibile (art. 550 c.p.p.).*

**Rapporti con altre figure:** *cfr. art. 334; può concorrere materialmente (e appare verità paci-*

fica) con gli artt. 344, 351 o 625, qualora l'agente commetta aggiuntive azioni punibili in forza delle prefate norme.

**350. Agevolazione colposa.** Se la violazione dei sigilli [349] è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [43] di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a 929 [c.p. 1889, 201 comma 3]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

**NOTE:**

*Cfr. art. precedente.*

**351. Violazione della pubblica custodia di cose.** Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato [c.p.p. 235, 253 comma 1 e 2, 354], atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale [357] o un impiegato che presti un pubblico servizio [358], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 1889, 202].

**NOTE:**

**Elementi essenziali:** *La cosa è particolarmente custodita, quando tal vigilanza inerisce all'attività tipica della P.A.; tuttavia, non occorre necessariamente che l'oggetto materiale del reato sia stato acquisito mercè l'esercizio di pubblici poteri o potestà; parimenti, non si richiede che sia particolarmente rilevante il lasso in cui la cosa o il documento sono stati sottratti alla custodia.*

**Arresto:** *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

**Fermo di indiziato di delitto:** *non consentito.*

**Misure cautelari personali:** *consentite* (280, 287 c.p.p.).

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *consentite.*

**Autorità giudiziaria competente:** *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

**Procedibilità:** *d'ufficio* (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** *prevista* (416, 418 c.p.p.).

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): *brevi.*

**Tipologia:** *comune.*

**Forma di esecuzione del reato:** *libera.*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *evento.*

**Natura:** *istantaneo.*

**Prescrizione:** *6 anni.*

**Tentativo:** *configurabile.*

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** *possibile.*

**Rapporti con altre figure:** *cfr. artt. 314, 334, 349, 388 (commi 3 e 4); la distinzione (sotto il profilo psicologico) rispetto all'art. 374 sta nel dolo, che nel 374 è specifico; rispetto all'art. 490, i confini sono labili (si tende ad assumere all'art. 490 ogni fatto intriso di valenza di falso: per la cui realizzazione, dunque, la sottrazione o soppressione diventa uno strumento).*

**352. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.** Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a 619 [c.p. 1889, 443 comma 1]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

**353. Turbata libertà degli incanti.**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 534, 576 ss.; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032 [c.p. 1889, 299 comma 1]<sup>1 2</sup>.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a 2.065 [c.p. 1889, 299 comma 2]<sup>1</sup>.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà<sup>3, 4</sup>.

<sup>1</sup> Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 9, L. 13 agosto 2010, n. 136.

<sup>3</sup> Ai reati previsti ai commi 1 e 3 sono applicabili le sanzioni sostitutive disposte agli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>4</sup> Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** *Mentre l'esegesi maggioritaria afferma che si tratta di delitto con evento di danno, altro orientamento sostiene che si è al cospetto di reato di pericolo. Si ha allontamento, allorché il soggetto viene distolto dal partecipare all'incanto.*

**Arresto:** *commi 1 e 2, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); comma 3, non consentito.*

**Fermo di indiziato di delitto:** *non consentito.*

**Misure cautelari personali:** *commi 1 e 2, consentite (280, 287 c.p.p.); comma 3, consentito (se ricorrono le condizioni soggettive in capo all'agente) il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290, comma 2, c.p.p.).*

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.); *commi 1 e 2, consentite. Cfr. tuttavia quanto evidenziato a proposito dell'udienza preliminare.*

**Autorità giudiziaria competente:** *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

**Procedibilità:** *d'ufficio (50 c.p.p.).*

**Udienza preliminare:** *commi 1 e 2, prevista (416, 418 c.p.p.); comma 3, non prevista (550 c.p.p.), se si aderisce all'opinione che considera tale capoverso ipotesi autonoma di reato (qualora la disposizione fosse ritenuta circostanza attenuante, l'udienza sarebbe prevista anche nel caso de quo, essendo ininfluente il dimezzamento del limite massimo editale: art. 4 c.p.p.).*

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): *brevi.*

**Tipologia:** *comma 1, comune; comma 2, proprio.*

**Forma di esecuzione del reato:** *vincolata (uso di violenza, mezzi fraudolenti, ecc.).*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *evento.*

**Natura:** *istantaneo.*

**Prescrizione:** *6 anni.*

**Tentativo:** *configurabile.*

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** *possibile.*

**Rapporti con altre figure:** *il delitto bene può concorrere con l'estorsione (linea maggioritaria) e la truffa, ma non con l'abuso di ufficio.*

*\* Il comma 3 è ipotesi autonoma di reato (indizio preferibile).*

**353-bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### NOTE:

**Elementi essenziali:** *La teoria dominante afferma che questo è reato di pericolo; è stata altresì sostenuta l'irrelevanza del momento in cui interviene la condotta costitutiva del reato. Inoltre, si è sancito che si tratta di norma sussidiaria, stante la clausola di riserva.*

**Arresto:** *facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).*

**Fermo di indiziato di delitto:** *non consentito.*

**Misure cautelari personali:** *consentite (280, 287 c.p.p.).*

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *consentite.*

**Autorità giudiziaria competente:** *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

**Procedibilità:** *d'ufficio (50 c.p.p.).*

**Udienza preliminare:** *prevista (416, 418 c.p.p.).*

**Termini custodiali** (303 c.p.p.): *brevi.*

**Tipologia:** *comune.*

**Forma di esecuzione del reato:** *vincolata (uso di violenza, mezzi fraudolenti, ecc.).*